

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 "CURA ITALIA" – ULTERIORI CHIARIMENTI

1) Sospensione dei versamenti relativi ai contributi previdenziali INPS relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

L'INPS, facendo seguito ai numerosi appelli di imprese e professionisti, con un comunicato stampa del 21 marzo 2020 ha rivisto la sua posizione precedentemente espressa con la Circolare n. 37/2020, chiarendo che **la sospensione** degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali **comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti** e non solo la quota a carico azienda.

Pertanto, la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ha ad oggetto i contributi nella loro interezza, senza distinzione tra quota a carico azienda e quota a carico del lavoratore e indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia o meno provveduto a trattenere dalla busta paga del dipendente la quota di contributi a carico di quest'ultimo.

Resta ancora dubbia la sorte dei versamenti dei soggetti che hanno dilazioni in atto. Pertanto in questi casi confermiamo quanto già espresso nella nostra precedente Circolare n. 6: salvo chiarimenti ufficiali di senso opposto, si consiglia prudenzialmente di provvedere al **versamento delle rate alle scadenze previste dai relativi piani, nonché all'integrale versamento dei contributi "correnti" alle normali scadenze.**

2) Indennità "600 euro"

Anche a seguito del chiarimento da parte dell'INPS con il messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020, l'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro prevista dagli art. 27 e 28 del Decreto 17 marzo 2020 spetta ai seguenti soggetti:

a) Liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

b) Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; sembrerebbero rientrare ad esempio in questa categoria gli **amministratori di società** che percepiscono un compenso e sono pertanto iscritti alla Gestione separata (e che non rientrino già nella successiva categoria c). Si consiglia a coloro i quali rientrassero nella seguente categoria di contattare il proprio consulente del lavoro per verificare l'effettiva spettanza del bonus;

c) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, **non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata**; rientrano pertanto in questa categoria:

- **imprenditori individuali e artigiani** iscritti alle gestioni IVS commercianti e artigiani;
- **soci di società di persone e soci lavoratori di srl** iscritti alle gestioni IVS commercianti e artigiani

Resta fermo che le indennità sopra indicate saranno erogate dall'INPS previa domanda, per la cui presentazione si è in attesa di istruzioni ufficiali da parte dell'Ente di previdenza.

In attesa delle istruzioni si raccomanda a tutti coloro che non fossero già in possesso del PIN dispositivo INPS, di richiederlo accedendo al seguente link:

<https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do>

Una guida su come ottenere e gestire il PIN è disponibile al seguente link:

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46672%3b46673%3b&lastMenu=46673&iMenu=24&p4=2>